Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Giovedì, 2 settembre** **Numero 208**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1178 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dall'Ufficio del registro atti civili e successioni di Lucca sono distaccati i sottoindicati servizi ed attribuiti all'altro ufficio in luogo denominato « Ufficio del demanio »:

a) tasse scolastiche;

b) tasse di concessioni governative sul porto d'armi per difesa personale e da caccia;

c) tassa sugli automobili, motocicli, velocipedi ed autoscafi.

Art. 2.

In conseguenza di tale distacco i rami di servizio tra i due uffici esecutivi demaniali del capoluogo sono ripartiti in conformità all'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 25 del regolamento per il personale del registro e bollo approvato col R. decreto del 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei tre uffici viene determinata in via presuntiva come segue:

per l'Ufficio atti civili e successioni, L. 1,400,000;

per l'Ufficio atti giudiziari e bollo, L. 1,380,000;

per l'Ufficio del demanio, L. 700,000.

Il presente decreto andrà in attivazione col 1° ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLE dei servizi attribuiti a singoli Uffici esecutivi demaniali di Lucca.

1°. — Ufficio atti civili e successioni:

a) registrazione degli atti pubblici e privati con i diritti catastali, tasse ipotecarie di trascrizione e cassa notarile;

b) tasse di successioni;

c) tasse di manimorte;

d) tasse di concessioni governative (esclusi i permessi per porto d'armi e da caccia);

e) diritti di segreteria.

2°. — Ufficio atti giudiziari e bollo:

a) registrazione degli atti giudiziari coi diritti catastali e tasse ipotecarie di trascrizione;

b) tasse in surrogazione del bollo e registro;

c) tasse sulle assicurazioni d'ogni specie e registrazione delle quitanze di sinistri;

d) tasse a debito;

e) bollazioni con marche e visto per bollo;

f) tassa di bollo sulla vendita di gioielli, gemme ad altri oggetti preziosi;

g) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori ed acque minerali;

h) tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli pubblici.

i) tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso;

k) tasse di bollo di ogni altra specie, compresa quella speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione, riscuotibile in modo virtuale;

l) depositi per ricorsi in Cassazione;

m) riscossione di multe e spese di giustizia penale, e pagamento di spese di giustizia;

n) diritti d'inserzione degli atti di Società;

o) diritti catastali sui certificati, estratti e copie;

p) vendite di tutte le specie di valori bollati al pubblico ed ai distributori secondari.

3° — Ufficio del Demanio:

a) Amministrazione dei patrimoni del demanio antico, dell'asse ecclesiastico, dell'azienda speciale del demanio forestale e del fondo per il culto;

b) tasse scolastiche;

c) tassa sul porto d'armi per difesa personale e per caccia;

d) tassa sugli automobili, motocicli, velocipedi ed autoscafi;

e) depositi per spese contrattuali per adire agli incanti e per contravvenzioni alla legge di tassa sui velocipedi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
TEDESCO.

Il numero 1179 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dall'Ufficio degli atti civili di Palermo sono stralciati i seguenti servizi:

a) riscossione dei diritti catastali e di scritturato pel rilascio dei certificati, copie ed estratti catastali;

b) vendita di carta bollata ai privati ed ai distributori secondari.

Art. 2.

Il servizio di cui alla lettera *a*) del precedente articolo viene assegnato all'Ufficio del demanio di Palermo e quello di cui alla lettera *b*) per metà all'Ufficio degli atti giudiziari e per metà all'Ufficio manomorta e concessioni governative della stessa città.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse approvato con Nostro decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni di ciascuno dei suindicati Uffici viene determinata in via presuntiva come segue:

per l'Ufficio atti civili, L. 2,013,436.24;
per l'Ufficio del demanio, L. 584,385.47;
per l'Ufficio atti giudiziari, L. 1,068,415.84;
per l'Ufficio manimorte e concessioni, L. 1,959,697.93.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e modificato con R. decreto 31 agosto 1919, n. 665;

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'applicazione delle dette leggi;

Visto gli elenchi dei Comuni classificati secondo il grado di istruzione da richiedere per il rilascio del libretto di lavoro ai fanciulli, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1916, n. 260;

Viste le osservazioni e i reclami presentati dagli interessati per ottenere variazioni ai detti elenchi;

Sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto coi ministri per l'industria, il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato in via definitiva l'elenco pubblicato

nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1916, n. 260 (foglio supplementare), con le modificazioni di cui nell'allegato al presente decreto, determinante per ciascun Comune del Regno il grado d'istruzione per ciascuno di essi richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro negli stabilimenti industriali.

L'elenco e il presente allegato, saranno firmati, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 12.

Qualora in un Comune non siano ancora state istituite, per giustificati motivi, le classi elementari di grado superiore che sarebbero richieste in base all'elenco di cui all'art. 1 o quando tali classi non siano istituite in frazioni molto distanti dal capoluogo, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potrà consentire, in via eccezionale, e non oltre un biennio, su domanda degli interessati, che dovrà essere trasmessa al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, pel tramite del R. ispettore scolastico della circoscrizione, che il grado minimo di istruzione da richiedersi, per il rilascio del libretto di lavoro ai fanciulli, sia abbassato fino al compimento della più elevata classe esistente nel Comune o nella frazione.

Art. 3.

I requisiti di istruzione stabiliti per ciascun Comune, nell'elenco, di cui all'articolo precedente, saranno richiesti per il rilascio del libretto di lavoro ai fanciulli, a partire dall'anno scolastico 1919-920.

Art. 4.

I libretti di lavoro rilasciati ai fanciulli con le norme vigenti, prima dell'epoca stabilita per l'entrata in vigore del presente decreto continueranno ad essere validi anche dopo quell'epoca.

I titolari di questi libretti potranno continuare ad essere adibiti al lavoro. Essi dovranno completare l'istruzione mancante in conformità dell'art. 12 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

ELENCO dei Comuni del Regno distribuiti a seconda del grado di istruzione per il rilascio del libretto di ammissione al lavoro

(Pubblicato in ossequio dell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con decreto Luogotenenziale in data 6 agosto 1916, n. 1136, ed inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, n. 218 del 15 settembre 1916)

Categoria di Comuni in corrispondenza al grado d'istruzione richiesto.

Categoria *A*.

Comuni nei quali il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune stesso è inferiore al rapporto normale del Regno (2.164 scuole ogni 1000 abitanti).

Categoria *B*.

Comuni i quali, pure avendo un rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune stesso uguale a quello dei Comuni di categoria *A*, ossia inferiore al rapporto normale del Regno, tuttavia, fino al 30 giugno 1913, esigevano nella pratica, per il rilascio del libretto di lavoro, un grado di istruzione superiore a quello prescritto per i Comuni di categoria *A*.

Categoria *C*.

Comuni nei quali il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune stesso è uguale al rapporto normale del Regno (2.164 scuole ogni 1000 abitanti).

A questa categoria appartengono soltanto i seguenti Comuni:
Olmo Gentile (provincia di Alessandria);
Lierna (provincia di Como);
Onani (provincia di Sassari).

Categoria *D*.

Comuni nei quali il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune stesso è superiore al rapporto normale del Regno (2.164 scuole ogni 1000 abitanti).

Categoria *E*.

Comuni i quali, pure avendo un rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune stesso uguale a quello dei Comuni di categoria *D*, ossia superiore al rapporto normale del Regno, tuttavia, fino al 30 giugno 1913, esigevano nella pratica, per il rilascio del libretto di lavoro, un grado d'istruzione superiore a quello prescritto per i Comuni di categoria *D*.

Modificazioni nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1916, n. 260 (foglio supplementare).

Provincia di Caltanissetta.

Categoria *B*.

Comune di Castrogiovanni: promozione 5ª classe.

Provincia di Campobasso.

Categoria *B*.

Comune di Campobasso: compimento 3ª classe.

Provincia di Firenze.

Categoria *A*.

Comune di Sorbano cancellato, e posto nella categoria *B*, compimento 3ª classe.

Provincia di Lecce.

Categoria *B*.

Comune di Brindisi: compimento 3ª classe - frazione Tuturano: compimento 3ª classe.

Provincia di Milano.

Categoria *E*.

Comune di Gallarate e frazioni: Arnate, Cedrate e borgata Madonna in Campagna, cancellate e passate nella categoria *D*.

Provincia di Porto Maurizio.

Categoria *E*.

Comune di Taggia e borgata Anna, cancellate e passate nella categoria *D*.

Provincia di Salerno.

Categoria *E*.

Comune di Baronissi, frazione Acquamela e altre: promozione alla 5ª classe.

Provincia di Venezia.

Categoria *B*.

Aggiuntovi il comune di Portogruaro e frazioni varie: compimento 3ª classe.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.
Il ministro dell'industria e commercio
ALESSIO.
Il ministro del lavoro e della previdenza sociale
LABRIOLA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1174. Regio Decreto 1° agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1175. Regio Decreto 15 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, allo statuto organico della scuola di disegno « Professor Giuseppe Bottoli » per gli operai in Casalmaggiore, approvato con R. decreto 13 dicembre 1906, n. CCCCLXXXVIII, immediatamente dopo l'art. 11 è aggiunto l'art. 11-*bis* che stabilisce il pagamento di un'annua tassa di L. 20 per l'inscrizione alla scuola suddetta a carico degli alunni che non appartengono e non risiedono nel comune di Casalmaggiore.

N. 1176. Regio Decreto 8 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, si dichiara di prima classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 9 febbraio 1920, il comune di Taranto, in provincia di Lecce, ed eleva, dal detto giorno, il canone annuo di dazio consumo assegnato al detto Comune.

N. 1177. Regio Decreto 5 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il Patronato scolastico di Pisa, è autorizzato ad accettare la sua parte dell'eredità del sig. Walter Stirling Newberg del fu Wiliam.

N. 1181. Regio Decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Oneglia (Porto Maurizio), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1182. Regio Decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Serravalle Scrivia (Alessandria), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 20 ottobre 1916 e 28 ottobre 1919, con cui il Consiglio provinciale di Grosseto stabilì d'inscrivere fra le provinciali le seguenti 17 strade:

1° strada che distaccandosi dalla provinciale Aurelia, prima del passaggio a livello, si allaccia, attraversato il fiume Ombrone, col ponte in ferro detto dei Francesi, alla detta via, subito dopo la stazione di Alberese;

2° strada che staccandosi dalla precedente, in sinistra dell'Ombrone va a Montiano;

3° strada dalla Voltina di Scansano a Cinigiano, con diramazione per Campagnatico;

4° strada nella valle della Bruna, dalla provinciale Emilia presso Montepescali a Montemassi e Roccastrada;

5° strada che dalla via Montemassi-stazione di Gavorrano, in località Ribolla va alla via Emilia nei pressi della stazione di Giuncarico;

6° strada da Roccastrada per Civitella ad Impostino sulla provinciale Grosseto-Siena;

7° strada detta delle Strette, dalla provinciale Emilia, presso la località del Lupo, alla comunale Tirli-Castiglione della Pescaia;

8° strada dalla Orbetello-Manciano, presso la Marsigliana per valle dell'Albegna, ai pressi di Saturnio, fino all'incontro della strada num. 9 tra Scansano e Manciano;

9° strada tra Scansano e Montemerano e Manciano;

10° strada dalla precedente n. 9 presso l'Albegna per Usi e Roccalbegna;

11° strada dalla via di Manciano-Samprugnano a nord della precedente n. 9 per i pressi di San Martino, attraversando la Fiora nelle vicinanze di Savana, per la regione di Selvena e della Selva va alla via Santa Fiora-Castellazzara;

12° strada Pitigliano-confine romano presso Farnese;

13° strada Casteldelpiano-Montenero-stazione Sant'Angelo Cinigiano e suo collegamento con Arcidosso-Montelaterone;

14° strada Perolla-Castellaccia;

15° strada Ciciano-Montieri;

16° strada Incasso-Prata;

17° strada Port'Ercole-Santo Stefano, sul versante sud-ovest del Monte Argentario;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Considerato che le strade suaccennate sono di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della maggior parte della Provincia, e che inoltre, sia direttamente che indirettamente, collegano le vaste regioni della Maremma a ferrovie, al capoluogo della Provincia o a prossimi capoluoghi di circondario delle provincie limitrofe;

Che, pertanto, le strade di cui si tratta rivestono i caratteri di cui all'art. 13, lettera *d*) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, per essere dichiarate provinciali;

Considerato, inoltre, che l'andamento generale delle dette strade, quale è indicato con linea rossa nelle rispettive planimetrie, risulta meritevole di approvazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate fra le provinciali di Grosseto le seguenti 17 strade:

1° strada che staccandosi dalla provinciale Aurelia prima del passaggio a livello, si allaccia, attraversato il fiume Ombrone, col ponte in ferro detto dei Francesi, alla detta via, subito dopo la stazione di Alberese;

2° strada che staccandosi dalla precedente in sinistra dell'Ombrone, va a Montiano;

3° strada dalla Voltina di Scansano a Cinigiano con diramazione per Campagnatico;

4° strada nella valle della Bruna, dalla provinciale Emilia, presso Montepescali a Montemassi e Roccastrada;

5° strada che dalla via Montemassi-stazione di Gavorrano, in località Ribolla, va alla via Emilia nei pressi della stazione di Giuncarico;

6° strada da Roccastrada per Civitella ad Impostino sulla provinciale Grosseto-Siena;

7° strada detta delle Strette dalla provinciale Emilia presso la località del Lupo, alla comunale Tirli-Castiglione della Pescaia;

8° strada dalla Orbetello-Manciano presso la Marsigliana per valle dell'Albegna, ai pressi di Saturnio fino all'incontro della strada n. 9 tra Scansano e Manciano;

9° strada tra Scansano-Montemerano e Manciano;

10° strada dalla precedente n. 9 presso l'Albegna per Usi e Roccalbegna;

11° strada che dalla via Manciano-Samprugnano a nord della precedente n. 9 per i pressi di San Martino, attraversando la Fiora nelle vicinanze di Sovana, per la regione di Selvena e della Selva, va alla via Santa Fiora-Castellazzara;

12° strada Pitigliano, confine romano presso Farnese;

13° strada Casteldipiano-Montenero-stazione Sant'Angelo Cinigiano e suo collegamento con Arcidosso e Montelaterone;

14° strada Perolla-Castellaccia;

15° strada Ciciano-Montieri;

16° strada Incasso-Prata;

17° strada Port'Ercole-Santo Stefano sul versante sud-ovest del Monte Argentario.

È altresì approvato l'andamento generale di dette strade giusta il tracciato segnato in linea rossa nelle unite planimetrie che saranno, d'ordine Nostro, vistate dal Ministro proponente.

Lo stesso ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE

PER LA VENEZIA GIULIA

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia;

Vista l'Ordinanza 1° febbraio 1919 del R. governatorato della Venezia Giulia;

Vista l'Ordinanza 23 maggio 1919, n. 03169, del Comando supremo del R. esercito;

Visto il decreto 12 maggio 1919, n. 032644 del cessato governatorato;

Vista l'Ordinanza 8 ottobre 1919 del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia;

Viste le Ordinanze commissariali 29 dicembre 1919, n. 10478; 27 gennaio 1920, n. 2959; 2 marzo 1920, n. 072-469;

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 477;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Ritenuta la necessità di nuove disposizioni per regolare i contratti di fitto in relazione alle nuove condizioni di vita locale e di coordinare in testo unico tutte le disposizioni vigenti in tema di alloggi;

Visto il dispaccio 3 corrente agosto n. 8722-10-A della presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

A datare dal 24 agosto 1921, cessano di aver vigore le disposizioni emanate con precedenti provvedimenti in materia di locazione di edifici od ambienti ad uso di locali d'affari (bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili).

Con detta data cesseranno di aver vigore le disposizioni stesse per le locazioni di case o appartamenti con pigione annua superiore a L. 4000 nella città di Trieste e con pigione annua superiore a L. 1800 negli altri Comuni, nonchè per la locazione di case o appartamenti, qualunque sia l'annuo ammontare della pigione, se gli inquilini:

a) siano o debbano esser sottoposti all'imposta sui guadagni di guerra cui all'Ordinanza 1° aprile 1916, n. 103 B. L. I. per una somma imponibile non inferiore a L. 100.000;

b) siano o debbano essere sottoposti alle imposte personali dirette cui alla legge 25 ottobre 1896, n. 204 B. L. I., per un reddito netto imponibile non inferiore a L. 50.000, computandosi in cumulo i redditi dell'inquilino con quelli del coniuge, degli ascendenti e discendenti coabitanti col medesimo.

Art. 2.

Nei casi in cui il precedente articolo, il locatore può chiedere, con decorrenza 24 agosto 1920, un aumento di pigione non superiore al 40 0\0 ove si tratti di locali di affari e del 30 0\0 ove trattisi di case o appartamenti ad uso di abitazione.

Art. 3.

Sono definitivamente prorogati al 24 agosto 1920 i contratti di locazione di appartamenti o case per uso di abitazione non contemplati nell'art. 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data quando la pigione annua è superiore alle lire 3000 nella città di Trieste ed alle lire 1000 negli altri Comuni.

In questo caso il locatore può chiedere un aumento del 20 0\0 sulla pigione, con decorrenza dal 24 agosto 1920 e sino al 24 agosto 1921 e del 25 0\0 dal 24 agosto 1921 per l'ulteriore periodo della proroga.

Art. 4.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni inferiori a quelle indicate negli articoli precedenti la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 24 agosto 1923.

Il locatore può chiedere con decorrenza dal 24 agosto 1920 e sino al 24 agosto 1921 un aumento sulla pigione del 15 0\0 se la pigione annua non è inferiore alle 2000 lire nella città di Trieste e di L. 800 negli altri Comuni e del 20 0\0 per l'ulteriore periodo della proroga dopo il 24 agosto 1921. Se invece, la pigione è inferiore alle L. 2000 nella città di Trieste ed alle L. 800 negli altri Comuni, può chiedere un aumento di pigione del 10 0\0 dal 24 agosto 1920 al 24 agosto 1921, del 15 0\0 dal 24 agosto 1921 al 24 agosto 1922 e del 20 0\0 dal 24 agosto 1922 sino al termine della proroga.

Art. 5.

La base per gli aumenti consentiti dai precedenti articoli va fissata sulla pigione calcolata in relazione alle concessioni di aumenti consentiti dalle precedenti Ordinanze.

Rimangono impregiudicate le speciali clausole contrattuali circa le forniture di acqua e riscaldamento, per cui potrà esser consentito un aumento proporzionale agli aumentati prezzi del carbone e dell'acqua.

Art. 6.

Le disposizioni precedenti si applicano a contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza, qualora questa si verifichi prima dei termini di proroga rispettivamente stabiliti dalle disposizioni medesime.

Art. 7.

L'inquilino che non voglia giovarsi della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio se questa non corrisponde ad una data consuetudinaria.

Art. 8.

Il locatore non può opporsi alla proroga a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria o concorrano speciali e gravi circostanze le quali giustifichino la opposizione. Tra queste vanno annoverati i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della famiglia, alla attività professionale, al luogo del lavoro o alle peggiorate sue condizioni.

Art. 9.

Il locatore che crede di aver ragione per opporsi alla proroga deve, a pena di decadenza, darne avviso al locatario con lettera raccomandata nel termine dell'art. 7.

Ove entro giorni dieci, l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino innanzi al giudizio distrettuale competente.

Art. 10.

Contro inquilini, che essendo in regola coi pagamenti della pigione in corso, siano debitori di pigioni arretrate, non può essere pronunziato lo sloggio forzoso; con che, però, gl'inquilini morosi provvedano al pagamento degli arretrati, entro il 23 maggio 1921, 23 maggio 1922 e 23 maggio 1923 rispettivamente, a seconda che la scadenza del contratto, in base alle proroghe consentite dal presente decreto, abbia a verificarsi al 23 agosto 1921, 23 agosto 1922 e 23 agosto 1923.

L'ammontare degli arretrati dovrà essere pagato entro il termine suindicato, a rate mensili uguali. La mancanza al pagamento di due rate mensili successive farà decadere l'inquilino moroso dal beneficio accordatogli e contro di lui il locatore o sublocatore può chiedere ed ottenere lo sloggio forzoso.

Gli sloggi forzosi già pronunziati all'atto della pubblicazione del presente decreto ed ai quali non sia stata data ancora esecutorietà dal Commissariato civile di Trieste, a termini del disposto dell'ordinanza 1° maggio 1919, n. 032644, restano sospesi sino a tutto il 23 febbraio 1921, scorso il qual termine avranno piena esecuzione.

Art. 11.

Dalla entrata in vigore del presente decreto le Commissioni arbitrali istituite con l'ordinanza 23 maggio 1919, n. 3169 del Comando supremo, cessano di esercitare le funzioni ad esse conferite con l'Ordinanza stessa, nonchè dalle Ordinanze commissariali 29 dicembre 1919, n. 10478 e 27 gennaio 1920, n. 2959, o da ogni altra disposizione finora vigente, rimanendo ferma la loro competenza soltanto per la decisione delle controversie pendenti.

Art. 12.

Ove dalla competente autorità municipale vengano concessi permessi di sopraelevazione o ricostruzione o ristauri radicali riconosciuti necessari per ragioni di statica o di igiene di case abitate da inquilini che godono del diritto di proroga sancito dal presente decreto, il commissario civile competente può abbreviare i termini della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori. Deve, però, sempre essere lasciato un periodo minimo di sei mesi dalla data di concessione del permesso di cui sopra.

Art. 13.

Le disposizioni cui ai precedenti articoli del presente decreto non sono applicabili ai fabbricati attualmente sfitti perchè inabitabili e che vengono dichiarati abitabili o rimessi in condizioni di abitabilità dopo la pubblicazione del decreto stesso, i quali restano liberi da ogni vincolo di proroga e da ogni limitazione di pigione.

Questa disposizione non è applicabile nei riguardi dei locali che vengano resi abitabili ai termini del successivo art. 14.

CAPO II.

Disposizioni speciali per la città di Trieste e territorio.

Art. 14.

Qualora i proprietari di stabili attualmente sfitti, perchè inabitabili, non procedono entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione

dell'elenco cui al successivo art. 21 all'inizio dei lavori di riparazione occorrenti per rimetterli in condizioni di abitabilità, i locali possono essere requisiti ed assegnati a chi li richieda per abitarli dopo di avere eseguiti a sue spese i lavori stessi.

Art. 15.

Alla requisizione ed assegnazione dei locali si procederà con apposito decreto dal commissario civile di Trieste e territorio.

Il provvedimento sarà notificato al proprietario, che nel termine di giorni cinque dalla notifica, potrà dichiarare se intenda o meno procedere direttamente alla esecuzione dei lavori.

In caso di assenza del proprietario il provvedimento sarà notificato all'amministratore dello stabile.

Art. 16.

Ove il proprietario intenda eseguire direttamente i lavori, questi dovranno essere iniziati nel termine di giorni 20 dalla dichiarazione cui al precedente articolo ed ultimati nel tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori stessi.

Nel caso di sospensione dei lavori, il Commissariato civile di Trieste e territorio provvederà previa diffida al proprietario interessato, ai sensi del precedente articolo 14.

Art. 17.

La dichiarazione di procedere direttamente ai lavori va fatta, per iscritto, al commissario civile di Trieste e territorio con la indicazione del termine entro il quale i lavori dovranno essere compiuti.

Art. 18.

I lavori che possono essere eseguiti ai termini del precedente articolo 14 sono solamente quelli strettamente indispensabili per rimettere i locali in condizioni di abitabilità, escluso qualsiasi lavoro di abbellimento e di trasformazione dei locali stessi.

Il progetto dei lavori col relativo preventivo di spesa dovrà esser sottoposto alla approvazione dell'Ufficio tecnico comunale, che è incaricato anche di sorvegliare sulla regolarità dell'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 19.

L'assegnazione dei locali a favore di chi li ha resi abitabili a proprie spese deve aver la durata necessaria a conseguire, con la pigione determinata dal Commissario civile di Trieste e territorio ai termini del successivo art. 36, il reintegro della somma erogata pei lavori stessi, anche se per conseguire detto reintegro occorra un termine superiore a quello fissato per le proroghe delle affittanze con le disposizioni cui al capo I del presente decreto.

Art. 20.

I locali resi abitabili ai sensi del precedente art. 14 non potranno restituirsi al proprietario se non dopo trascorso il termine cui all'articolo precedente e ciò quando anche il proprietario, a lavori ultimati, intendesse offrire il rimborso della spesa sostenuta dall'assegnatario.

Art. 21.

Il commissario civile di Trieste e territorio, entro il più breve termine possibile dalla pubblicazione del presente decreto, curerà la compilazione di un elenco dei locali attualmente sfitti perchè inabitabili e procederà alla pubblicazione dell'elenco stesso nel Giornale ufficiale della Venezia Giulia.

Art. 22.

Le disposizioni cui ai precedenti articoli sono applicabili anche nei riguardi dei fabbricati in corso di costruzione i cui lavori siano, per qualsiasi motivo, rimasti sospesi. E ciò solo quando i fabbricati possono essere adibiti ad uso di abitazione e sia fatta richiesta dell'esecuzione dei lavori da una pubblica Amministrazione od Ente per concessione di abitazione.

In questo caso la requisione e l'assegnazione dello stabile verranno ordinate dal Commissariato generale civile con apposito decreto ed il progetto e l'esecuzione dei lavori dovranno essere approvati dal Dipartimento tecnico del Commissariato generale civile.

Art. 23.

È fatto obbligo di denunciare al Commissariato civile di Trieste tutti i locali di qualsiasi specie, tanto ammobiliati quanto vuoti che non venissero usufruiti in tutto od in parte, sia perchè non affittati o subaffittati ad alcuno, sia perchè il proprietario, l'inquilino o subinquilino si allontanino da Trieste, sia perchè lasciati in custodia a persone di fiducia o parenti, anche se questi abitano nei locali custoditi.

Art. 24.

L'obbligo delle denuncie incombe:

a) all'amministratore dello stabile;

b) in assenza di esso al proprietario od al sublocatore;

c) in assenza di questo al portinaio od a chiunque altro ne abbia in consegna la custodia.

La denuncia deve farsi nel termine di dieci giorni dalla data in cui verranno a verificarsi le condizioni cui al precedente articolo.

Tale denuncia deve eseguirsi a mezzo di apposita scheda, che a tale fine gli interessati dovranno ritirare gratuitamente presso il Commissariato civile di Trieste e territorio.

La scheda, debitamente riempita, deve essere firmata, in modo leggibile, dal denunciante, con la indicazione chiara e precisa del suo recapito, e restituita al predetto Commissariato entro il termine suddetto.

Art. 25.

È vietato cedere in fitto o subaffitto per uso di magazzino, deposito, ufficio o negozio, locali sino ad oggi costantemente adibiti ad uso di abitazione.

È parimenti vietato trasportare magazzini, depositi uffici o negozi da un locale ad un altro, se il nuovo locale sia stato sempre destinato ad uso di abitazione, e quando anche il locale che si lascia venisse destinato ad uso di abitazione, a meno che, in questo caso, il nuovo locale non fosse, nel complesso, di ampiezza non superiore a quello che si lascia.

Art. 26.

Le disposizioni cui all'articolo precedente non sono applicabili, per ragioni di interesse pubblico, nel caso di contratti a stipularsi nell'interesse dell'amministrazione pubblica.

Art. 27.

I contratti stipulati in contravvenzione al disposto dell'art. 25 sono considerati nulli e l'inquilino e subinquilino, su richiesta del commissario civile, è sottoposto a sloggio, salve le penalità sancite all'art. 45 del presente decreto.

Art. 28.

Qualsiasi locale non potrà essere affittato o subaffittato senza che il relativo contratto abbia riportato prima il visto del commissario civile di Trieste.

Il visto è necessario anche nel caso in cui ad un inquilino o subinquilino di locali che lascia liberi subentri immediatamente altro inquilino o subinquilino.

Per qualsiasi contratto di affitto o di subaffitto stipulato senza il visto del Commissariato civile di Trieste, il locatore ed il locatario sono passibili delle penalità sancite al ripetuto art. 45 del presente decreto.

Art. 29.

Il visto cui al precedente articolo deve essere negato:

a) se risulti che l'affittuario ha già in affitto o in subaffitto altri locali rispondenti ai suoi bisogni;

b) se la misura della pigione richiesta superi quella consentita dai precedenti articoli del presente decreto.

Art. 30.

Chi subaffitti appartamenti o stanze mobigliate, con o senza servizio, non può percepire una mercede superiore al doppio della pigione che egli paga. Se sorge controversie sulla determinazione del prezzo d'affitto, in relazione ai locali subaffittati, il commissario civile di Trieste la decide con procedimento sommario, sentite le parti e visitati i locali se lo reputa necessario.

Art. 31.

Nella determinazione del prezzo delle stanze mobiliate dovrà tenersi conto della loro capacità, uso, esposizione ed arredamento, nonchè della natura del contratto a seconda, cioè, che sia ad anno, a mese o a giorno.

Art. 32.

La mercede per subaffitto di appartamenti o stanze è determinata con i criteri ed entro i limiti cui ai precedenti articoli 30 e 31, quando si tratti di ammobigliamento comune e di servizi conformi alla consuetudine. Un aumento oltre quei limiti, a carico del subaffittuario può consentirsi dal commissario civile, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria completa, l'illuminazione, il riscaldamento, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sublocatore o con altri subinquilini, l'arredamento con mobili di lusso, ecc.

Art. 33.

È vietato far dipendere l'affitto dei locali in genere dallo acquisto o dall'affittanza del mobilio contenuto negli stessi o che serve per ammobigliarli.

Le pattuizioni che avranno per oggetto tale mobilio sono considerate nulle e non avvenute e le parti contraenti possono ripetere quanto avessero prestato per lo adempimento delle pattuizioni stesse.

Le disposizioni di questo articolo non hanno vigore per quei lolocali che vengono sublocati insieme con i relativi mobili, in quanto siano stati denunciati giusta l'art. 23 del presente decreto quali locali mobiliati, e per gli alberghi.

Art. 34.

Anche per la vendita, l'affitto o subaffitto, ed in genere per l'alienazione dei mobili di arredamento, in dipendenza del contratto di affitto o subaffitto di locali, è necessario che il relativo atto riporti il visto del commissario civile di Trieste e territorio.

In mancanza sarà provveduto in conformità a quanto è disposto all'art. 23 del presente decreto.

Art. 35.

È parimente vietato ogni compenso per la concessione di affitti o subaffitti, ad eccezione di quello dovuto a mediatori di professione in conformità alle consuetudini.

Un'azione giudiziale di mediatori, non professionali, per titolo di provvigione, è inammissibile.

Art. 36.

In nessun caso e per nessun motivo i proprietari o gli amministratori di stabili possono tenere sfitti o non usufruiti locali o quartieri.

In caso d'ingiustificato rifiuto di affittanza da parte delle persone suaccennate, il commissario civile di Trieste e territorio è autorizzato a requisire i locali e quartieri sfitti o non usufruiti, tenendo i medesimi a disposizione dei richiedenti, fissando il prezzo d'affittanza sulla base del prezzo pagato in corone prima della guerra, convertito in lire alla pari e coll'eventuale aumento consentito dalle disposizioni del presente decreto, o, in mancanza di questo, in base al prezzo usuale per gli affitti in Trieste e di appigionarli ai richiedenti per conto e nome dei proprietari o locatari. I proprietari od amministratori non possono opporsi alla requisizione, ma hanno soltanto diritto a convenire l'inquilino innanzi al giudizio distrettuale competente entro il perentorio termine di un mese dall'inizio dell'affittanza, ove ritengano il prezzo di affitto fissato dal Commissariato civile di Trieste non corrispondente all'effettivo valore di locazione dei locali requisiti.

Art. 37.

È in facoltà del commissario civile di Trieste e territorio, allo scopo di requisirli e metterli a disposizione dei richiedenti, come al precedente articolo, di provvedere pure, ove occorra allo sgombero totale o parziale dei locali ammobiliati, non usufruiti, perchè di proprietà od affittati a persone da lungo tempo assenti da Trieste ed alla custodia dei mobili, a mezzo di un curatore dell'assente, ai sensi ed agli effetti del presente articolo, da nominarsi su richiesta del commissario civile dalla competente autorità giudiziaria.

Le spese pel trasporto e custodia dei mobili o competenze liquidate dal giudizio al curatore, cadono a carico di chi usufruisce dei locali requisiti.

Art. 38.

Non possono ritenersi sfitti o non usufruiti, agli effetti della requisizione, i locali comunque occupati in base a contratti che non siano stati ancora sottoposti al visto prescritto dall'art. 28 del presente decreto, salva sempre l'applicazione delle sanzioni penali cui allo stesso art. 28.

Art. 39.

Prima di procedersi, in conformità al precedente art. 36, a requisizioni di locali, la richiesta di requisizione deve essere dal Commissariato civile di Trieste e territorio, notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allo assente, con invito a farvi valere le proprie eccezioni in merito nel termine di giorni 10 dalla data della seguita notifica, se l'assente trovasi nel Regno e nel termine di giorni 20 se all'estero, con diffida che, scorso inutilmente detto termine, si procederà senz'altro a requisizione.

Art. 40.

Nell'eseguire la notifica cui al precedente articolo il commissario civile di Trieste e territorio inviterà l'assente ad esporre in modo particolareggiato, qualora intenda opporsi alla domanda di requisizione, le ragioni per le quali è trattenuto lontano da Trieste specificando il termine entro il quale potrà effettuarsi il ritorno nonchè ad esporre tutti quei fatti e circostanze atte a comprovare l'attendibilità o la fondatezza della sua dichiarazione di ritorno a Trieste.

In merito a quanto viene eccepito dallo assente, il commissario civile di Trieste procederà a debiti accertamenti.

Art. 41.

Non è consentito all'assente, per sottrarsi alla requisizione cui ai precedenti articoli, richiedere che i locali non usufruiti siano lasciati liberi a sua disposizione, per il fatto che egli intenda concederne in seguito l'uso ad altre persone.

Art. 42.

Il commissario civile di Trieste e territorio respingerà la domanda dell'assente e procederà alla requisizione dei locali, oltre che nel caso cui al precedente art. 41, anche:

a) quando a seguito dei fatti accertamenti risulti l'assenza ingiustificata ed inattendibile ed infondata la dichiarazione di ripresa di stabile dimora a Trieste;

b) quando il termine ancora a decorrere per la ultimazione del contratto originario di locazione a suo tempo stipulato dall'affittuario o subaffittuario sia inferiore a mesi 6.

Il provvedimento sarà immediatamente notificato all'assente che, nei termini, cui al precedente articolo 3, potrà interporre ricorso al Commissariato generale civile.

Art. 43.

Le disposizioni cui agli articoli del presente capo II possono essere estesi anche ad altri comuni della Venezia Giulia, con Ordinanza del commissario generale civile.

CAPO III.

Dei ricorsi e delle penalità.

Art. 44.

Contro le determinazioni del Commissariato generale civile emanate in esecuzione del presente decreto non è ammesso alcun reclamo

Contro le determinazioni dei commissari civili, emanate in esecuzione del decreto stesso, è ammesso, con effetto sospensivo, il ricorso al Commissariato generale civile per la Venezia Giulia da prodursi salvo il disposto degli articoli 39 e 42, entro il termine perentorio di giorni 10, decorribili da quello successivo alla notificazione della determinazione.

Contro la decisione del Commissariato generale civile, non è ammesso un ulteriore rimedio di legge.

Art. 45.

Le trasgressioni alle disposizioni cui al presente decreto sono punite dal commissario civile per la città di Trieste e territorio con l'arresto fino a 14 giorni oppure con una multa la quale per le trasgressioni all'art. 23 è da L. 300 fino a L. 5000, per quelle agli articoli 30, 32 e 35 è da L. 600 fino a L. 10,000 per quelle all'art. 27 da L. 2000 a L. 12,000 e per quelle all'art. 28 da L. 1000 a L. 10,000.

Art. 46.

Il presente decreto ha piena ed immediata esecuzione nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Giornale ufficiale della Venezia Giulia.

Trieste, 4 agosto 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista l'opportunità di riformare in base alle fatte esperienze la vigente legislazione circa la locazione delle case di abitazione e dei locali d'affari;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Art. 1.

L'inquilino che abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto o dalla proroga (art. 1 dell'ordinanza del Comando supremo del 23 maggio 1919, n. 03169, e ordinanza 12 novembre 1919, n. 8167, di questo Commissariato generale) e riferentisi al pagamento del canone locatizio ha diritto a prorogare la locazione sino al 30 settembre 1923.

Questa data si intende sostituita, per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria a diversa anche dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore o quella anteriore più vicina purchè compresa nei due mesi precedenti.

La proroga ha luogo di diritto; rinunce alla stessa sono valide solamente se fatte in iscritto almeno 15 giorni dopo la stipulazione del contratto o dopo la firma del relativo documento.

L'inquilino che non creda di giovarsi della proroga, deve, a scanso di decadenza, darne avviso al locatore con lettera raccomandata, nel termine fissato per le disdette dalla consuetudine o dal contratto, se la proroga deve aver inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio se questo non corrisponde a una data consuetudinaria.

Il locatore non può opporsi alla proroga a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria o concorrano speciali e gravi circostanze le quali giustifichino l'opposizione: tra queste vanno annoverati i reati contro la sicurezza della vita e della proprietà commessi in danno del locatore o dei membri di famiglia con lui conviventi, per il fatto che l'ente locato è detenuto da un subinquilino che l'ebbe senza consenso del locatore, inoltre i mutamenti delle condizioni del locatore, in riguardo alla costituzione della sua famiglia, all'attività professionale, al luogo del lavoro o alle peggiorate sue condizionie conomiche, come pure un contegno immorale dell'inquilino o di qualche membro della sua famiglia atto a destare pubblico scandalo; se di tale contegno immorale si rende reo il subinquilino e l'inquilino lo tollera, potrà pure farsi dal locatore opposizione alla proroga.

Il locatore che, opponendosi alla proroga, espone all'inquilino o alla Commissione cose non vere, così da indurre l'uno o l'altra in errore circa l'esistenza o l'importanza delle speciali circostanze che autorizzano l'opposizione, risponde dei danni.

Art. 2.

Il mancato adempimento, da parte dell'inquilino, di obblighi che non si riferiscono al pagamento del canone locatizio non dà diritto al locatore di opporsi alla proroga, a meno che nel contegno dell'inquilino si riscontri i caratteri di speciale gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Ogni impegno assunto dall'inquilino per il quale sia lesa la sua libertà di pensiero o la libertà di manifestare pensieri e sentimenti nei modi non vietati dalla legge, è nullo. È esclusa una opposizione alla proroga basata su diversità di atteggiamenti o di simpatie o di manifestazioni tra locatore e inquilino nel campo nazionale, religioso o sociale.

Art. 3.

Il locatore che crede di aver ragione per opporsi all'inizio o alla continuazione della proroga deve, a scanso di decadenza, darne avviso al conduttore con lettera raccomandata nel termine indicato all'art 1.

Ove entro 10 giorni dall'impostazione della lettera l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve a scanso di decadenza, non oltre i successivi 10 giorni, adire la Commissione arbitrale istituita a sensi dell'art. 10 Ordinanza 23 maggio 1919, n. 03169, che è conservato in vigore.

Se il Comune concede permessi di sopraelevazione di case abitate da inquilini i quali godano del diritto di proroga, può contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività a nuove costruzioni, abbreviare il termine della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori. Deve però sempre essere lasciato un periodo minimo di sei mesi dalla data della concessione del permesso; lo sgombero da parte dell'inquilino ha luogo nell'epoca determinata dalla consuetudine locale.

Art. 4.

Il locatore che ha usufruito degli aumenti di pigione accordati con precedenti Ordinanze e che intende elevare la misura del canone locatizio per il periodo della proroga deve comunicare all'inquilino la sua richiesta con lettera raccomandata almeno un mese prima del giorno in cui l'aumento dovrebbe aver luogo.

Qualora la pretesa del locatore si limiti all'aumento del canone locatizio sino al 10 0|0 dell'importo precedente se trattasi di abitazioni o al 20 0|0 del detto importo se trattasi di locali d'affari e lo stesso non venga accettato dall'inquilino, quest'ultimo dovrà, a scanso di decadenza, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera convenire il locatore innanzi alla Commissione arbitrale per la determinazione del canone locatizio in equa misura.

Qualora invece il locatore pretenda un aumento del canone locatizio fino al 20 0[0 se trattasi di abitazioni o al 40 0[0 se trattasi di locali d'affari e questo non venga dall'inquilino accettato nel termine indicato dall'art 3, comma 2, il locatore deve, non oltre i successivi dieci giorni, e sempre a scanso di decadenza, adire la Commissione arbitrale.

Se l'inquilino percepisce da uno o più subinquilini un canone locatizio superiore a quello da lui corrisposto al locatore questi può pretendere per tale titolo e limitatamente alla durata della sublocazione un ulteriore aumento corrispondente alla metà di tale eccedenza.

Art. 5.

Un aumento superiore al 20 0[0 per abitazioni e al 40 0[0 per locali d'affari è permesso solo nel caso che il locatore non abbia ottenuto la commutazione delle corone in lire e l'aumento del canone nella misura massima sancita dalle ordinanze 23 maggio 1910, n. 03169, e 12 novembre 1919, n. 8167.

In questo caso la commutazione o l'aumento già accordato dalle citate disposizioni di legge può essere chiesto cumulativamente coll'ulteriore aumento accordato dall'ordinanza presente.

Qualora il locatore domandi la commutazione in lire dell'ammontare del canone locatizio nella misura eguale a quella espressa nel contratto in corone, non può essere fatta opposizione di sorta; tale corresponsione può essere richiesta anche a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Qualora il locatore si limiti a chiedere l'aumento del 10 0[0 del canone locatizio commutato in lire a sensi del comma antecedente, l'inquilino che non accetta dovrà convenire il locatore a sensi dell'art. 4 comma 2.

Qualora in fine vengano oltre a ciò chiesti gli ulteriori aumenti previsti dall'art. 4 e l'inquilino non accetti tale domanda, deve entro i termini dell'articolo antecedente rendersi attiva presso la Commissione arbitrale quella parte cui sarebbe toccato di adire la Commissione se soltanto la percentuale d'aumento prevista dalla presente ordinanza fosse stata chiesta e non accettata.

Art. 6.

Se è stato convenuto il canone locatizio in misura superiore a quella concessa dalla presente Ordinanza l'inquilino può chiedere alla Commissione arbitrale che determini l'equa misura del canone dovuto, purchè tale richiesta venga fatta entro due mesi, calcolati dall'entrata in vigore della presente Ordinanza per i contratti stipulati in precedenza e, per i contratti stipulati successivamente, dal giorno della stipulazione.

Art. 7.

L'aumento del canone locatizio previsto nell'art. 4 deve commisurarsi sul canone che veniva corrisposto il giorno 1° gennaio 1920, escluso qualsiasi aumento successivamente apportato per qualunque causa.

L'ammontare del canone locatizio è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione o di fitto, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 8.

Qualsiasi aumento del canone locatizio non si applica ai contratti in corso e non ancora prorogati di diritto (art. 1, comma 3°), se non per il tempo successivo alla scadenza e questa si verifichi prima del termine indicato nell'art. 1.

La corresponsione del canone locatizio in lire nella cifra pattuita in corone può però essere richiesta anche in corso di contratto e anche se nel contratto fu pattuito che il locatore non possa aumentare la pigione o il fitto.

Nei contratti che, scaduta la locazione, furono prorogati di diritto, la corresponsione nell'aumentato canone locatizio subentra solo con la rata d'affitto immediatamente susseguente; se la Commissione arbitrale non concesse il chiesto aumento o non lo concesse nella misura pretesa dal locatore entro i limiti degli articoli 4 e 5 una nuova domanda d'aumento o di accrescimento dello stesso sino al limite massimo sopraindicato può farsi soltanto dopo scorsi sei mesi dalla pronunciata decisione.

Art. 9.

Qualsiasi obbligo di pagamento imposto dal locatore all'inquilino o subinquilino per titolo di « buon ingresso » o di « buon'uscita », o con analoghe denominazioni a favore di chiunque, è nullo di diritto. Le somme indebitamente sborsate per siffatte cause si considerano eventualmente pagate in conto di pigione, anche se versate a terzi.

Art. 10.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti e agli affitti degli appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

In tale caso l'avviso che il conduttore deve dare al locatore, ove non creda di giovarsi della proroga, e l'avviso da darsi dal locatore al conduttore, nei casi previsti dagli articoli 3 e 4, devono essere inviati almeno 15 giorni prima della scadenza del termine della locazione. I termini di 10 giorni dei predetti articoli 3 e 4 sono ridotti a 5 giorni.

Art. 11.

Nelle nuove locazioni non può essere convenuto un canone locatizio che superi quello che era corrisposto precedentemente in misura eccedente il limite indicato nel terzo comma dell'art. 4 e rispettivamente nell'art. 5, salvo casi eccezionali di lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa da locare che importino rilevanti miglioramenti.

Qualora il contratto riguardi un'abitazione che non era precedentemente data in locazione-conduzione, il conduttore, ove ritenga eccessivo il canone locatizio convenuto, può rivolgersi alla Commissione arbitrale perchè ne determini l'equa misura, tenendo conto della pigione o fitto che in base alle disposizioni della presente Ordinanza sarebbe consentito per locazioni di immobili in analoghe condizioni.

La stessa facoltà compete all'inquilino che abbia preso a pigione un alloggio mobiliato che non era precedentemente appigionato con mobilio.

Tale facoltà non può essere esercitata che entro il termine stabilito dall'art 6.

Art. 12.

Nel caso che il canone locatizio sia notevolmente superiore a quello che un confronto con le altre pigioni o fitti entro allo stesso Comune farebbe apparire giustificato, l'inquilino può adire la Commissione arbitrale per far determinare il canone in equa misura.

Allo stesso scopo la Commissione arbitrale può essere adita da locatore quando il canone locatizio non ostate gli aumenti previsti agli articoli 4 e 5 sia notevolmente inferiore a quello che un confronto con le altre pigioni o fitti entro allo stesso Comune far apparire giustificato.

Il presidente della Commissione arbitrale ha facoltà di dic are alla parte istante che la domanda non può venir presa i same se non previo deposito di un importo di denaro bastante coprire le spese dell'eventuale ispezione dell'Ente locato da te della Commissione o di un delegato della stessa.

Alla decisione della Commissione arbitrale non ess dato effetto retroattivo; l'aumentato o diminuito canone atizio en a in vigore con la rata di fitto o di pigione immediatamente susseguente all'emanata decisione.

Art. 13.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle case o porzioni di casa di nuova costruzione che siano dichiarate abitabili dopo il 7 giugno 1919, nè ai locali per esercizio d'albergo e loro dipendenze. Esse non trovano applicazione neanche nei riguardi dei sudditi di Stati nemici, che alla data dell'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa, non occupino di persona l'immobile locato.

Si applicano invece ai locali d'affari, tra cui si comprendono quelli destinati ad uso di bottega, negozio, officina, magazzino, studio, ufficio e simili; qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio e di abitazione s'intende prevalente l'uso di abitazione.

Le disposizioni relative alla limitazione dei canoni locatizi non sono applicabili se gli inquilini:

a) sono tassati almeno nel 45° gradino dell'imposta sulla rendita ex-personale. A parziale modificazione di quanto è disposto nel paragrafo 246 della legge 25 ottobre 1896 B. L. I, n. 220, e rispettivamente della novella 23 gennaio 1914 B. L. I., n. 13, si dispone che i referati delle imposte devono, sulla domanda della Commissione arbitrale, partecipare alla stessa il gradino di imposta commisurato nell'anno in corso o nell'anno antecedente a carico dell'inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che per rapporto di locazione, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo Comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti e rispettive famiglie.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle limitazioni del canone locatizio occorre inoltre che lo stesso non superi:

1° a Trento l'ammontare di L. 3000 per locali d'abitazione e di L. 5000 per locali d'affari.

2° senza distinzione se trattasi di locali d'abitazione o di locali d'affari, l'ammontare di L. 2500 a Bolzano; L. 2000 negli altri Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; L. 1500 negli altri Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti; L. 1000 negli altri Comuni che abbiano meno di 5000 abitanti.

Art. 14.

La proroga della locazione di cui all'art. 1, può concedersi anche a favore di inquilini che nel giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza siano inadempienti all'obbligo del pagamento del canone locatizio, purchè ciò sia avvenuto per cause tali da far ritenere eccessivamente onerosa per essi la prestazione e si obblighino di pagare le somme dovute in rate ripartite durante il tempo della proroga della locazione. In caso di dissenso col locatore, deciderà la Commissione arbitrale la quale potrà anche imporre all'inquilino di cedere a libera disposizione del locatore, verso corrispondente riduzione del canone locatizio, quella parte dell'oggetto locato che non sia assolutamente necessaria ai bisogni della sua famiglia o della sua azienda.

La presente ordinanza nulla toglie agli effetti di diritto materiale della disdetta (determinazione della scadenza d'un contratto stipulato a tempo indeterminato e impedimento della rinnovazione tacita d'un contratto concluso a tempo determinato); la disdetta ...on ha invece mai l'effetto di impedire la proroga del contratto a ...ma dell'articolo 1.

Art. 15.

...presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblic...ne nel Foglio annunzi legali (supplemento al Bollettino ufficiale ... Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina).

Cont...praneamente cessano di aver validità, in quanto non sia diversa... disposto negli articoli antecedenti, l'Ordinanza del Comando su...o 23 maggio 1919, n. 03169, e l'Ordinanza di questo Commiss... ...nto, generale del 12 novembre 1919, n. 8167.

...osto 1920.

...l commissario generale civile
CREDARO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 15 maggio 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti relativa al trasferimento della tenuta Casanova, della superficie di ettari 2583, che si estende, nella massima parte, nel territorio di Carmagnola (Torino) ed in minima parte in quello di Poirino e di proprietà del R. Economato dei benefici vacanti in Torino, attualmente diretto dal sig. comm. avv. Esuperanzo Ballerini;

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, per mezzo del sig. Rossano Pompeo, ufficiale giudiziario della Corte di cassazione di Torino, ha dato comunicazione della richiesta di trasferimento al sig. comm. avv. Esuperanzo Ballerini nella sua qualità di economo generale dei benefici vacanti di Torino, come risulta da particolare relazione di notifica del predetto ufficiale giudiziario;

Ritenuto che si tratta della proprietà di un Ente pubblico e che la richiesta di trasferimento, di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere la tenuta Casanova atta ad importanti trasformazioni colturali:

Considerato che l'attuale stato della tenuta può così riassumersi: divisa in parecchi lotti venne concessa in affitto per il triennio 1916-919, prorogato poi per l'annata in corso: gli affittuari sfruttano in generale il terreno con queste rotazioni.

Nei terreni sabbiosi silicei, e perciò meno fertili, si coltiva il primo anno granturco, il secondo e terzo anno segale.

Nei terreni argillosi più fertili si coltiva il primo anno granturco, il secondo e terzo anno grano.

I terreni seminativi così coltivati ammontano a 1900 ettari, ossia a circa i 5/7 della totale estensione, e in essi viene praticata una aratura superficiale ed una scarsa concimazione.

Si hanno poi terreni a prato stabile, per una estensione di ettari 270, ed essi sono pure male tenuti.

Nei seminativi e nei prati vi sono bensì molte piante legnose, ma in uno stato di incuria e quindi poco produttive. In massima parte si tratta di gelsi selvatici, roveri ed olmi: scarso è il numero delle viti e dei fruttiferi.

Nella tenuta infine esistono boschi cedui per ettari 400, ed in cui le piante vengono tagliate a turno di 7 anni.

Le strade poderali si trovano in cattivo stato, tanto da essere in alcuni punti impraticabili.

I fabbricati di abitazione sono scarsi rispetto al fabbisogno e il

loro stato di manutenzione è quanto di più deplorevole possa immaginarsi. I contadini perciò debbono vivere in uno stato che è veramente indecoroso, specialmente per una regione che sta fra le più evolute progredite d'Italia.

Anche le stalle sono insufficienti ed antigieniche, così che necessita rimediare con tettoie e baracche provvisorie.

Considerato che di fronte a tali condizioni della tenuta l'Opera nazionale si propone di svolgere il seguente piano di trasformazione:

1. Costruzione di un vasto serbatoio di acqua, secondo il progetto già fatto redigere fin dal 1902 dall'Economato, allo scopo di rendere irrigui in un primo tempo circa 700 ettari di terreno, salvo ad estendere gradatamente in seguito la irrigazione a quasi tutta la tenuta.

2. Trasformazione razionale delle rotazioni agrarie, avvicendando i cereali con leguminose da foraggio e da granella e dando un forte sviluppo ai medicai.

3. Destinazione di una grande estensione di terreni irrigui - da 100 a 200 ettari - a colture ortive con indirizzo industriale.

4. Impianto di vigneti e soprattutto consociazione della vite alle colture erbacee, in vista dei buoni risultati offerti dalla coltura delle vigne nei terreni circostanti.

5. Sistemazione e reintegrazione delle piante arboree, innestando i gelsi selvatici più rigogliosi, potando tutte le piante produttive, abbattendo quelle vecchie e improduttive e sostituendo loro alberi fruttiferi.

6. Abbattimento dei boschi e dissodamento del rispettivo terreno.

7. Sistemazione di tutta la viabilità poderale.

8. Restauro dei fabbricati esistenti e costruzione di nuovi sia per case di abitazione che per stalle; al quale scopo e per ridurre la spesa sarà fatta sul luogo una fornace di laterizi.

9. Intensificazione dell'industria zootecnica, specialmente per bestiame da latte ed a scopo industriale.

10. Utilizzazione del serbatoio di acqua per la piscicultura.

Considerato che da parte del R. Economato dei benefici vacanti di Torino non è stata presentata alcuna deduzione nè fatta opposizione contro la richiesta di trasferimento della detta tenuta Casanova; e che anzi il predetto Economato, con sua lettera n. 9747 del 28 maggio 1920, riferisce che in seguito alla richiesta di trasferimento all'Opera nazionale delle due tenute economali Casanova e Molinasso, il Ministero della giustizia e degli affari di culto, con telegramma 27 maggio 1920, n. 380, disponeva che fosse limitata la opposizione alla richiesta di trasferimento per la sola tenuta Molinasso.

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce che la tenuta Casanova è suscettiva di importanti trasformazioni colturali, tanto da poterne elevare la produzione in misura notevole, ottenendo in pari tempo il risultato di accrescerne l'impiego della mano d'opera agricola e di migliorarne le condizioni di ambiente, conforme a quanto, giusta le risultanze di apposita relazione dell'Opera, è da molti anni richiesto da Enti pubblici e privati e specialmente dagli abitanti di quella regione.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte, del regolamento legislativo approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del Regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti della tenuta Casanova in comune di Carmagnola, di proprietà del R. economato dei benefici vacanti, come più sopra è descritta e meglio specificata nella richiesta e negli atti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 20 giugno 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 24 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 27 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 1 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	148 33	Berlino	—
Londra	77 47	Vienna	—
Svizzera	250 60	Praga	—
Spagna	—	New York	21 40
Oro	307 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906) ..	69.20	—
3.50 % netto (1902) ..	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.08	—

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige.

A pagina 2513 della *Gazzetta ufficiale*, n. 187 del 9 agosto 1920, all'elenco smarrimento certificati, 1ª pubblicazione, sest'ultima intestazione ove dice:

« Debito Comuni di Sicilia, 9365, Alessi Raffaele, ecc. », l'ammontare della rendita annua dovrà dire L. 31,27 anzichè L. 31.

MINISTERO DELL'INTERNO

Medaglie al merito della sanità pubblica.

Con R. decreto 1° luglio 1920, è stata conferita la med[illegible] d'oro al merito della sanità pubblica alla Signora Dibert Cristina.

Con R. decreto 9 luglio 1920, è stata conferita la [illegible]dglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica alla me[illegible] di: Clerk Maud
Agliardi Anna — Baldi Tommasina — Barni Mar[illegible] Benedetti Ines — Conrieri Lina — De Bellegarde Rhoda — [illegible]a — Iapp[illegible] Luisa — Dianese Anna — Di Serego-Alighieri Gin[illegible] — Orlando [illegible]seppina — Marocchi Anita — Oldofredi-Tadini El[illegible]eodolinda — Ru[illegible]ro pina — Farodi Margherita — Rondelli Luisa.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 34 dal 16 al 22 agosto 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Aquila degli A. (a)	Aquila	—	1	—	1
»	Cittaducale	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	2
»	Bari	—	1	—	1
Bergamo (a)	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	1	—	1	1
Brescia	Brescia	—	4	—	4
»	Chiari	—	2	—	5
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Chieti	Chieti	—	1	—	1
»	Vasto	—	1	—	25
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	2	—
»	San Severo	2	—	2	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Rieti	—	1	—	1
Roma (a)	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Salerno	—	1	—	1
Torino	Alcamo	—	1	—	1
Verona (a)	Verona	2	—	4	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		9	28	12	57

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Palermo	Termini Imerese	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	2
Sassari	Tempio Pausania	—	1	—	1
Teramo	Penne	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Verona (a)	Verona	2	—	3	—
		2	5	3	6

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	—	2	—	6
»	Asti	1	—	1	1
»	Casale Monferrato	1	—	1	—
Aquila degli A. (a)	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	15	—
Arezzo	Arezzo	2	—	4	2
Avellino	Avellino	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lomb.	2	—	5	—
Belluno	Belluno	—	1	—	3
»	Pieve di Cadore	2	—	6	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	5	—
Bergamo (a)	Bergamo	11	4	39	12
»	Clusone	2	—	5	2
»	Treviglio	4	—	7	—
Bologna	Bologna	9	—	12	—
»	Imola	4	—	10	2
Brescia	Breno	9	2	32	7
»	Brescia	11	2	34	3
»	Chiari	2	—	5	—
»	Salò	5	—	11	—
»	Verolanuova	3	—	7	—
Cagliari (a)	Cagliari	5	—	7	3
»	Iglesias	2	—	4	2
»	Lanusei	1	—	4	3
»	Oristano	3	—	6	2
Caltanissetta	Piazza Armerina	2	—	3	—
Campobasso	Isernia	2	—	3	—
Como	Como	6	—	9	—
»	Lecco	5	—	5	—
Cremona	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	—	1	—	3
Cuneo	Alba	1	2	18	2
»	Cuneo	3	1	6	3
»	Mondovì	2	—	5	—
»	Saluzzo	2	1	5	4
Ferrara	Ferrara	4	—	8	—
Firenze (a)	Firenze	5	—	32	2
»	Pistoia	1	—	1	—
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	1	—	1	1
Forlì	Cesena	2	—	2	—
»	Forlì	2	—	3	—
Genova	Albenga	2	—	2	—
»	Genova	5	—	18	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Genova	Savona	—	1	—	—
Girgenti	Sciacca	1	—	1	2
Lucca	Lucca	2	1	3	1
Macerata (*a*)	Macerata	1	—	6	—
Mantova	Mantova	5	3	6	7
Massa e Carrara (*a*)	Castelnuovo di Garf.	3	—	42	—
Milano	Lodi	2	2	2	2
»	Milano	2	1	2	1
»	Monza	1	—	1	—
Modena (*a*)	Mirandola	3	—	5	—
»	Pavullo nel Frignano	5	—	31	4
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	1	2	1	4
»	Domodossola	—	1	—	4
»	Novara	2	—	3	—
»	Varallo	—	1	—	5
»	Vercelli	2	—	5	2
Padova	Padova	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	1	1	1	1
»	Parma	4	2	9	7
Pavia	Pavia	2	1	4	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	2	—	19	—
»	Piacenza	3	—	11	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	10	1	17	3
Ravenna	Faenza	2	—	4	1
»	Lugo	4	—	8	1
»	Ravenna	3	—	9	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Rovigo	—	1	—	1
Rovigo (*a*)	Rovigo	2	—	3	—
Salerno	Campagna	3	1	16	6
»	Sala Consilina	1	—	6	16
Sondrio	Sondrio	5	—	7	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
»	Pinerolo	2	—	6	1
»	Susa	8	—	28	5
»	Torino	5	1	13	1
Udine	Pordenone	1	—	5	—
»	Tolmezzo	4	3	24	2
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona (*a*)	Verona	3	1	3	1
Vicenza	Vicenza	2	—	4	—
		227	47	691	151

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	4	—	10	2
Arezzo	Arezzo	6	2	25	15
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	7	6
»	Fermo	3	3	12	16
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	3	—
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	6	—
Chieti	Lanciano	—	3	—	15
»	Vasto	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	2	—	8	—
Cuneo	Alba	1	—	1	—
»	Cuneo	—	2	—	2
Ferrara	Cento	2	—	3	4
»	Ferrara	1	—	4	7
Firenze (*a*)	Firenze	—	1	—	4
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	4	—
»	San Severo	—	2	—	2
Forlì (*a*)	Cesena	1	—	3	—
»	Forlì	—	1	—	1
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	2	—	5
Macerata (*a*)	Camerino	1	—	2	—
»	Macerata	3	1	103	70
Napoli	Casoria	1	—	2	—
»	Napoli	1	—	3	—
»	Pozzuoli	1	—	3	—
Parma	Borgo S. Donnino	2	—	4	—
»	Parma	1	—	1	—
Perugia	oligno	1	—	3	1
»	Perugia	—	1	—	1
Pisa	Pisa	1	1	1	1
»	Volterra	2	—	7	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	1	1	2
Roma (*a*)	Frosinone	4	—	4	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Teramo	Penne	1	1	2	5
»	Teramo	4	2	39	25
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	1	1	6	3
		67	26	279	189

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	2	—	2
		1	2	1	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	2	—
Napoli	Casoria	2	—	2	—
»	Napoli	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	8	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
		8	3	16	1

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle P. (b)	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	—	2	—	2
Girgenti (a) (b)	Sciacca	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1		3	3
Perugia	Foligno	—	1	—	1
		2	4	4	7

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Aquila degli A. (a)	Aquila	5	—	17	—
»	Avezzano	1	—	4	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	5	1
Foggia (a)	Bovino	1	—	3	—
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	2	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Macerata (a)	Camerino	3	—	3	—
Palermo	Palermo	—	1	—	2
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Roma (a)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
		20	2	42	4

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	2	—	2	—
Roma (a)	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		4	1	4	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Foggia (a)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	2	—	7	—
		5	—	10	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bologna	Bologna	1	—	4	—
Firenze (a)	Firenze	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Perugia	Orvieto	1	—	2	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	3	1	32	11
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Teramo (a)	Penne	1	1	3	4
»	Teramo	1	—	4	—
		8	4	46	20

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo (a)	Treviglio	11	—	21	2
Bologna	Bologna	2	—	4	—
Girgenti (a)	Sciacca	1	—	2	—
Milano	Lodi	2	—	2	—
Pisa	Pisa	1	—	3	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		18	—	33	2

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	21	37	69
Carbonchio sintomatico	6	7	9
Afta epizootica	45	274	842
Malattie infettive dei suini	26	93	468
Morva	2	3	3
Farcino criptococcico	6	9	17
Rabbia	4	6	11
Rogna	10	22	46
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	5	5
Vaiuolo ovino	1	5	10
Morbo coitale maligno	6	18	35
Tubercolosi bovina	—	—	—
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Colera dei polli	7	12	66

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dal 2 all' 8 luglio 1920.

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	2	—	8	—
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—	12
»	Longatico	1	—	2	—
»	Monfalcone	—	1	—	1
»	Postumia	1	—	1	—
»	Volosca	1	—	20	—
Venezia Trident.	Ampezzo	3	—	52	1
»	Bolzano	2	—	2	—
»	Borgo	1	—	3	—
»	Bressanone	1	—	2	—
»	Cavalese	2	—	3	—
»	Cles	2	1	7	2
»	Merano	1	—	1	—
»	Primiero	3	1	6	1
»	Riva	7	—	9	4
»	Rovereto	3	—	27	—
»	Tione	19	3	167	35
»	Trento	3	—	30	—
		51	7	340	56

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Bencovaz	2	—	4	2
»	Knin	3	—	10	—
»	Zara	4	—	125	—
Venezia Giulia	Monfalcone	3	—	8	—
»	Postumia	3	—	7	—
Venezia Tridedt.	Bolzano	2	—	2	—
»	Borgo	17	—	71	—
»	Bressanone	1	—	4	—
»	Brunico	3	—	4	—
»	Cles	1	—	5	—
»	Merano	3	—	9	—
»	Slandro	1	—	9	—
»	Tione	18	—	53	—
		61	—	307	—

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Bencovaz	2	—	13	—
»	Knin	3	—	3	—
»	Sebenico	2	—	101	—
»	Zara	4	—	133	—
		11	—	256	—

Carbonchio ematico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Zara	2	—	2	—
Venezia Giulia	Pisino	—	1	—	4
		2	1	2	4

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Zara	2	—	38	14
Venezia Giulia	Parenzo	2	—	4	—
»	Pola	3	—	15	—
»	Postuniza	—	1	—	1
Venezia Tridentina	Ampezzo	—	1	—	1
»	Bolzano	4	—	9	4
»	Borgo	4	—	33	—
»	Bressanone	2	—	2	—
»	Cles	2	—	3	—
»	Merano	4	—	4	—
»	Mezzolombardo	3	—	12	—
»	Rovereto	1	1	2	1
»	Salter	2	—	3	—
»	Slandro	—	1	—	1
»	Tione	2	—	2	2
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	4	—	16	—
		36	4	144	24

Carbonchio sintomatico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Trident.	Slandro	—	1	—	1

Farcino criptococcico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

Rabbia.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Bencovaz	1	—	1	—
Venezia Trident.	Tione	—	1	—	1
»	Trento	2	—	2	—
		3	1	3	1

Colera dei polli.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Trident.	Cles	2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	18	58	396
Rogna	13	61	307
Malattie infettive dei suini	17	40	168
Vaiuolo ovino	4	11	256
Rabbia	3	4	4
Carbonchio ematico	2	3	6
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	1	1	1

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.